SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2205

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(AGNELLI)

di concerto col Ministro del tesoro

(DINI)

col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(MASERA)

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(FRATTINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1995

Assunzione di impiegati a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari per le esigenze connesse all'applicazione dell'Accordo di Schengen

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Relazione tecnica ..... » 5

Disegno di legge ..... » 6

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge si mira a far fronte ad alcune necessità derivanti da obblighi assunti dall'Italia sul piano internazionale. Infatti la partecipazione dell'Italia al sistema informatizzato Schengen per il rilascio dei visti si traduce in un sensibilissimo incremento dei carichi di lavoro per i nostri servizi consolari, e ciò comporta l'esigenza di personale aggiuntivo sia per i consolati, che per le cancellerie consolari delle ambasciate.

L'ingresso dell'Italia nel sistema Schengen comporterà l'allacciamento telematico tra la nostra rete diplomatico-consolare, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno e, attraverso una banca-dati a Strasburgo, le analoghe autorità degli altri Paesi aderenti al sistema.

Si prevede che il raccordo telematico con la rete estera avvenga in due tempi: nella prima fase, attuabile a partire da ottobre 1995, sono così da collegare le 33 sedi di maggiore rilevanza (che comportano circa il 70 per cento del traffico globale dei visti), mentre nella seconda – da realizzare nel perido di 18-24 mesi dopo l'ingresso nel sistema – sono da inserire le rimanenti sedi, che sono quasi 200.

Peraltro anche gli uffici all'estero destinati ad entrare in seconda battuta nel sistema di raccordo telematico dovranno operare sulla base della normativa Schengen e realizzare collegamenti in tempo reale, sia pure con la procedura non telematica, con il Ministero degli affari esteri, per l'inserimento dei dati nel circuito informativo incentrato sulla banca-dati di Strasburgo.

L'aumento dei carichi di lavoro sulla nostra rete diplomatico-consolare, per effetto dell'ingresso dell'Italia nel sistema Schengen, sarà notevole, in particolare per i seguenti motivi:

a) il traffico dei messaggi con il centro è destinato almeno a quadruplicarsi rispetto ai dati del 1994, giacchè l'autorizzazione preventiva delle autorità centrali al rilascio dei visti, attualmente limitata ad una ventina di Paesi «sensibili», dovrà estendersi, con lo stretto termine di sette giorni per il rilascio dei visti, alla grande maggioranza dei Paesi soggetti al regime dei visti;

b) l'istruttoria delle domande di «visto Schengen» comporterà una digitazione quasi tripla rispetto a quella richiesta attualmente, poichè la nuova «mascherina» informatica avrà 32 «campi» e richiederà la digitazione di 500-700 caratteri contro gli attuali 300;

c) la regola Schengen della competenza per un Paese a provvedere in quanto «destinazione principale» tra i Paesi del sistema toccati dal viaggio renderà inevitabile un forte accrescimento delle domande presso le sedi diplomatico-consolari italiane, essendo il nostro Paese marcatamente preferenziale per il turismo e disponendo di una rete estera assai estesa: in particolare, poichè il sistema Schengen prevede la delega ad un Paese a ricevere le domande dirette ai Paesi Schengen in una determinata area; l'Italia dovrà istruire domande di visti per Paesi diversi in sedi come Asmara (ove è l'unica rappresentante tra i *partners* Schengen), Tirana, Vilnius, Bombay, Colombo o Shanghai;

d) la necessaria apertura di sportelli per visti in sedi come Kiev o Minsk (oggi servite dall'Ambasciata a Mosca) concorrerà anch'essa ad alimentare richieste addizionali di personale.

Al fine di provvedere al fabbisogno di personale determinato dalle suesposte esigenze, l'articolo 1 del presente schema di disegno di legge autorizza l'Amministrazione degli affari esteri ad assumere fino a 200 impiegati con contratto triennale (in deroga al contingente previsto dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repub-

blica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni), anche se le effettive previsioni di aumento dei carichi di lavoro richiederebbero un incremento superiore.

Ci si è peraltro attestati su tale dimensione minimale – nonostante gli attuali organigrammi siano già comunque inadeguati rispetto ad altri gravosi impegni (come, per gli uffici consolari, il completamento dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e lo svolgimento delle pratiche di riacquisto di cittadinanza) – in considerazione delle note problematiche del bilancio dello Stato. Ne conseguirà la possibilità di dotare in media di una sola unità aggiuntiva la maggior parte, ma non la totalità, dei circa 230 uffici interessati.

Il ricorso al personale a contratto rappresenta una scelta obbligata, in considerazione dell'urgenza degli adempimenti connessi al sistema Schengen e dell'assai maggiore flessibilità e celerità che lo strumento contrattuale assicura rispetto al reclutamento concorsuale del personale di ruolo (oltre ai vantaggi dei minori costi e della utilizzazione delle conoscenze linguistiche locali).

Si ricorda che, in considerazione della necessità di provvedere tempestivamente all'assunzione di un congruo numero di impiegati a contratto per le incombenze derivanti dall'accordo di Schengen, il Governo ha adottato, il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 247, che all'articolo 1 disponeva appunto la possibilità di assunzione di nuovi contrattisti. Poichè tuttavia il Senato, nella seduta del 5 luglio 1995, non ha ritenuto di poter riconoscere al predetto decreto legge i requisiti di necessità e urgenza ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, si è provveduto a redigere l'attuale schema di disegno di legge.

RELAZIONE TECNICA

I dati forniti nella presente relazione tecnica sono stati calcolati come segue:

1) si considera che i 200 impiegati a contratto da assumere possano essere di cittadinanza sia italiana che straniera;

2) il costo medio unitario per contrattista nell'anno in corso è stato stimato sulla base delle retribuzioni medie percepite nell'intera rete diplomatico-consolare dal personale a contratto, sia italiano che straniero, ponderate considerando l'attuale ripartizione tra le due anzidette categorie, cittadini italiani (circa due terzi) e stranieri (circa un terzo);

3) per gli anni successivi è stato ipotizzato un incremento del 5 per cento al fine di coprire eventuali aumenti del fabbisogno collegati a quanto previsto dagli articoli 157 e 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ovvero derivanti da:

adeguamenti del tasso di cambio;

variazioni negli oneri sociali a carico di questa Amministrazione;

aumenti retributivi eventualmente resi necessari da variazioni delle medie retributive locali.

ONERI PRESUMIBILI

PRIMO ANNO: SECONDO SEMESTRE - 1995

Costo medio unitario per contrattista ai valori 1995:
lire 57,5 milioni-anno

200 contrattisti ai valori 1995: lire 5.750 milioni

SECONDO ANNO: 1996

Costo medio unitario per contrattista ai valori 1996:
lire (57,5 + 5% =) 60,6 milioni-anno (dato arrotondato);

200 contrattisti ai valori 1996: lire 12.120 milioni

TERZO ANNO: 1997

Costo medio unitario per contrattista ai valori 1997:
lire (57,5 + 5% =) 64 milioni-anno (dato arrotondato);

200 contrattisti ai valori 1996: lire 12.800 milioni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Limitatamente ad un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contingente degli impiegati a contratto, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è integrato di duecento unità. Tale disponibilità, nell'ambito del contingente medesimo, è esclusivamente destinata ad essere ricoperta con personale avente specifiche professionalità nel campo informatico al fine di corrispondere alle necessità operative conseguenti agli adempimenti relativi all'attuazione del sistema di informazione previsto dall'accordo di Schengen di cui alla legge 30 settembre 1993, n. 388.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1, valutato in lire 5.750 milioni per l'anno 1995, in lire 12.120 milioni per l'anno 1996 e in lire 12.800 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-97, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.